



Al Sig. Sindaco del Comune di Fiano Romano

Io sottoscritto

CHIEDO

di essere iscritto nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di

Corte d'Assise (scuola media di primo grado)

Corte d'Assise d'Appello (scuola media di secondo grado)

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R, sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

1) di essere nato a il

2) di essere residente a Fiano Romano in via n

3) di essere cittadino italiano, in possesso del godimento dei diritti civili e politici

4) di esercitare la professione di

5) di essere in possesso del titolo di studio

conseguito presso

di nell'anno scolastico/accademico

6) di essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n.287 (*)

7) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287

Fiano Romano li Firma

ALLEGO COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –

I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.